

prov. VERONA
comune di
BUTTAPIETRA

PRG

ADEGUAMENTO
L.R. n° 24/1985

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE
Seguito in data Argomento

18 SET. 1991 N. 376

IL SEGRETARIO
Rosario Lorenzini

ALLEGATO **B** CENTRI RURALI DI
ANTICA ORIGINE

NORME DI ATTUAZIONE

Anno di stesura 1988

REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO PER L'ORDINISTICA
E I BENI AMBIENTALI

Allegato a delibera n° 6861

Comune di Buttapietra
29 NOV 1991

in corso

IL DIRIGENTE REGIONALE GENERALE
Vittorio Caverzoso



Il sindaco

[Signature]

Il segretario

[Signature]

Il progettista



I N D I C E

Art. 1	Centri rurali di antica origine/caratteri generali (E4)	Pag.	1
Art. 2	Deroghe	Pag.	1
Art. 3	Variazione d'uso	Pag.	2
Art. 4	Unità minima di intervento	Pag.	3
Art. 5	Grado di protezione degli edifici	Pag.	3
Art. 6	Tipi di intervento	Pag.	5
Art. 7	Modalità di intervento	Pag.	8
Art. 8	Stato di conservazione	Pag.	10

DA ART. 8 - SOTTOZONA E/4
NORMATIVA GENERALE P.R.G.

Art. 1 - CENTRI RURALI DI ANTICA ORIGINE/CARATTERI GENERALI (E 4)

Sono zone di particolare interesse ambientale giunte oggi ad un alto livello di degrado strutturale o funzionale. I centri rurali di antica origine individuati nella allegata analisi potranno essere oggetto di interventi diretti di risanamento, restauro, ristrutturazione o demolizione con ricostruzione, anche per parti, con possibile variazione della destinazione d'uso dei rustici esistenti in residenza o attività artigianali-commerciali compatibili con essa, sempre nel rispetto dell'impianto strutturale e formale originario, a seconda del grado di protezione e tipo di intervento individuato per ciascuna di loro.

All'interno dei centri rurali così come delimitati, nel rispetto dell'intervento previsto dal presente P.R.G. è possibile applicare le norme della legge regionale n. 24/85.

Art. 2 - DEROGHE

Sono ammesse altezze interne inferiori a mt. 2.70 per la residenza e mt. 3.00 per negozi e attività collettive, con minimo rispettivamente di mt. 2.40 e 2.70 nei casi di interventi rivolti al recupero dell'esistente, anche inerenti a variazioni di destinazione d'uso.

E' ammessa, ove sia indispensabile al funzionale svolgersi di un'attività commerciale, la creazione, realizzata con materiali e criteri che ne sottolineino il puro e semplice aspetto funzionale, di collegamenti verticali tra il piano terra e il piano primo, anche non storicamente e

tipologicamente documentabili.

E' inoltre ammesso per una sola volta un aumento del 10% del volume esistente per adeguamenti igienici, strutturali e funzionali fino a un max di 40 mc.

Art. 3 - VARIAZIONE D'USO

Ogni variazione di destinazione d'uso dei fabbricati o di parte di essi, costituente unità funzionale, è soggetta, anche se non comporta l'esecuzione di opere edilizie, alla preventiva concessione edilizia e alla corrispondenza dei relativi contributi.

Per unità funzionale si intende quel complesso di vani organizzati per una utilizzazione unitaria.

Per le variazioni di destinazione d'uso gli oneri vanno commisurati secondo quanto stabilito dalla Regione Veneto per Zone Urbane.

Nei fabbricati originariamente destinati a residenza e nei rustici per i quali è stata prevista la variazione di destinazione d'uso sono ammessi:

- negozi o botteghe;
- studi professionali o commerciali;
- magazzini e depositi commerciali;
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè,
- teatri ed altri luoghi di svago.
- autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purchè sia garantito un accesso idoneo.

Nel caso di cambi di destinazione d'uso in attività artigianali ogni intervento sarà subordinato ad una specifica delibera di C.C. che valuterà l'ammissibilità della richiesta avanzata nel contesto ambientale generale.

naturalmente ogni variazione d'uso dovrà avvenire sem
pre nel rispetto dell'impianto strutturale e formale ori-
ginario, a seconda del grado di protezione e tipo di in
tervento per ciascuna unità edilizia.

Art. 4 - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO

Gli interventi devono essere elaborati comprendendo uni
tà minime d'intervento e/o aggregazioni di esse e quin-
di essere realizzati, eventualmente, per fasi, ma sempre
in aderenza con il progetto globale dell'intero involucro
originario.

L'individuazione dell'involucro originario viene effettua-
to mediante la lettura delle singole schede di analisi del
le corti, secondo la suddivisione data dai gradi di pro-
tezione.

Art. 5 - GRADO DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici compresi nelle suddette aree sono stati classi
ficati a mezzo di schede secondo i valori di arte, di sto
ria, di cultura e ambientali.

In misura del maggiore o minore valore accertato viene
assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:

-Grado di protezione 1: edifici di notevole valore storico
e artistico, di cui interessi la conservazione integrale
di ogni loro parte esterna ed interna.

In questi edifici sono ammessi interventi di tipo A e/o
B, previsti dalla presente normativa.

-Grado di protezione 2: edifici di valore storico ambien
tale di cui interessi la conservazione degli elementi e-

sterni e senza tuttavia investire la totalità dell'oronismo.

In questi edifici sono ammessi interventi di tipo B e/o C, previsti dalla normativa.

-Grado di protezione 3: edifici di valore storico ambientale di cui interessi:

3a) la conservazione di parte degli elementi esterni fatta la possibilità di intervento su quelli interni. In questi edifici sono ammessi interventi di tipo B e/o C e/o D, previsti dalla normativa

3b) La conservazione dell'originario impianto tipologico non riconducibile per il degrado e la povertà dei materiali impiegati ad un intervento di recupero diretto.

In questi edifici sono ammessi interventi di tipo C e/o D previsti dalla presente normativa.

-Grado di protezione 4: edifici di nessun carattere:

4a) di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione e si prevede quindi la demolizione con recupero del volume.

4b) Di evidente carattere di superfetazione per i quali è prevista la demolizione.

In questi casi sono ammessi interventi di tipo E previsti dalla presente normativa.-

Art. 6 - TIPI DI INTERVENTO

In base ai vari gradi di protezione assegnati agli edifici i possibili tipi di intervento vengono così suddivisi:

TIPO INTERVENTO "A"

Sono consentiti interventi di cui alla lettera c) art. 31 L.S. 457/1978 con esclusione di:

- a) demolizioni e manomissioni delle facciate;
- b) demolizioni strutture verticali ed orizzontali.

TIPO INTERVENTO "B"

Sono consentiti interventi di cui alla lettera d) art. 31 L.S. 457/1978 con esclusione di:

- a) manomissione delle facciate - fatta esclusione per a deguamenti delle aperture in caso di variazione di destinazione d'uso al piano terra.

TIPO D'INTERVENTO "C"

Sono consentiti interventi di cui alla lettera d) art. 31 L.S. 457/1978 con possibilità di:

- a) variazione di parte degli elementi esterni (aperture con ordine di grandezza diverso ai vari piani).

TIPO INTERVENTO "D"

Sono consentite la demolizione e ricostruzione in sito, salva la possibilità d'ampliamento prevista dalle schedature dei singoli centri rurali, con esclusione di:

- a) alterazione dell'originario impianto tipologico e delle caratteristiche architettoniche-ambientali preesistenti.

TIPO INTERVENTO "E"

Sono previste le demolizioni per l'eliminazione delle su perfetazioni e per ricomposizione dei volumi, l'esecuzione delle quali costituisce elemento indispensabile per l'ottenimento delle singole concessioni sugli edifici dell'unità funzionale dell'intervento individuata; è fatto salvo il recupero anche non in sito (ma sempre all'interno del comparto individuato) del volume esistente.- Per ogni tipo di intervento è sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso in cui si riscontrino lacune o discordanze nei grafici prevale sempre il grado di protezione sul tipo di intervento.

Nel caso di interventi di ristrutturazione del tipo "C" e "D" è possibile consentire incrementi di volumi localizzati in misura non superiore al 10% di quello esistente fino ad un max di 40 mc, per una sola volta e per comprovate necessità di ordine igienico-sanitario. Nel caso in cui tale incremento si traduca in una modifica della linea di gronda non è necessaria l'autorizzazione dei confinanti, in quanto trattasi di un intervento diretto consentito dal P.R.G. Qualora gli incrementi di cui sopra comportino aumenti della superficie utile, questi saranno ammissibili a condizione che non venga alterato sostanzialmente l'assetto planivolumetrico del complesso edilizio di cui l'unità fa parte.

In generale per ogni tipo di intervento, particolare curà dovrà essere posta nel ricercare una migliore riqualificazione architettonica dei singoli edifici, un migliore incremento nel contesto ambientale ed un'armonizzazione degli edifici fra di loro (uniformità delle altezze dei prospetti, delle finiture).-

Comunque il grado di protezione e il tipo di intervento, compreso un eventuale aumento di volume eccedente la misura del 10% potranno essere ammessi, a prescindere dalla precrizioni di P.R.G., purchè previsti da uno strumento urbanistico attuativo (pubblico e/o privato) con soluzioni progettuali planivolumetriche e di dettaglio sulla base di una ulteriore verifica delle caratteristi--che architettoniche e ambientali sull'ambito di interven- to e sul tessuto adiacente, che giustificano ogni diversa metodologia proposta e che in ogni caso comporti una riqualificazione-funzionale dell'insieme considerato.-

Art. 7 - MODALITA' INTERVENTO

Le previsioni delle zone di cui all'art. 1 si possono attuare mediante intervento diretto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti degli andamenti dei tetti come prescritto dal tipo di intervento;
- b) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale, se necessario eliminando quelle di più recente costruzione (come prescritto dal tipo di intervento);
- c) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi funerarie antiche, portali d'accesso alle corti, ecc. (come prescritto dal tipo di intervento).
- d) possibilità di aggregare unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato riutilizzo nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione.
- e) possibilità di usare soffitte e sottotetti, purchè ciò non comporti alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;
- f) possibilità di inserire scale, ascensori e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia e le strutture dell'edificio con la tassativa esclusiva di volume tecnici eccedenti le coperture esistenti;
- g) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aereati artificialmente;
- h) possibilità di traslazione con un massimo di 30 cm. dei solai privi di valore architettonico, senza pe-

rò modificare il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio calcolata senza tenere conto delle superfetazioni e in genere delle sovrastrutture di epoca recente;

- i) possibilità di recupero del volume preesistente di edifici in parte crollati, di cui rimanga la traccia dei muri portanti perimetrali ma sia impossibile desumere il volume originario, assumendo come parametro l'altezza massima dei fabbricati limitrofi;
- l) l'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;
- m) obbligo di utilizzare materiali che non contrastino con l'originario valore architettonico-ambientale dell'edificio e in particolare:
 - manto di copertura in coppi o tegole di laterizio.
 - profili delle aperture esterne in pietra locale e/o tufo, lavorate a taglio rustico e di grosso spessore;
 - mantenimento dei camini esterni nella forma originaria
 - per gli infissi esterni ante di oscuramento per finestra e porte in legno a doghe;
 - per la scelta del colore degli intonaci esterni si dovrà ottenere il benestare del Sindaco;
 - i colori predominanti dovranno essere quelli originali con esclusione di rivestimenti al quarzo tipo graffiato;
 - tendenza a mantenere, nelle aperture, le proporzioni dimensionali caratteristiche del luogo e l'allineamento ai vari livelli.

Art. 8 - STATO DI CONSERVAZIONE

- BUONO : edificio in essere nuovo o già ristrutturato completo di servizi.
- MEDIOCRE : edificio in essere con elementi strutturali idonei, servizi ed impianti impropri o mancanti, possibilità di ristrutturazione interna.
- CATTIVO : edificio non abitabile con struttura statica parzialmente recuperabile, intervento di ristrutturazione compositiva degli elementi interni-esterni con variazione di destinazione d'uso.
- PESSIMO : edificio non abitabile, con strutture statico-compositive irrecuperabili intervento di demolizione e ricostruzione.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di loro alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti a contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso (1).

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste al piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e condurre ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

(1) Comma che sostituisce gli originari commi quinto, sesto e settimo a norma dell'art. 13, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

RINVIO

OGGETTO

Attuazione pubblica del piano di recupero

L'attuazione diretta del piano di recupero da parte del Comune deve ritenersi legittima anche nel caso in cui l'intervento sia preordinato alla realizzazione di un'opera pubblica (T.A.R. Calabria, 15 gennaio 1996, n. 54).

Natura giuridica dei piani di recupero

Il piano di recupero implica scelte di carattere edilizio-urbanistico e impone prescrizioni ed indicazioni finalizzate alla realizzazione delle opere ritenute necessarie ad assicurare il risanamento del patrimonio urbanistico-edilizio esistente (T.A.R. Campania, 29 luglio 1996, n. 796).

Il piano di recupero riguarda aree sostanzialmente già urbanizzate, e deve tendere al risanamento ed al miglioramento abitativo di preesistenze edificatorie (T.A.R. Campania, sez. III, 1° dicembre 1994, n. 593).

Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni. - Per l'attuazione dei piani di recupero dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene

utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediata negli immobili interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero.

30. Piani di recupero di iniziativa dei privati. - I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (1).

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (14, 1, 28), e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(1) Comma aggiunto dall'art. 15, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

RINVIO

OGGETTO

Proposta di piano di recupero

Le proposte di piani di recupero di iniziativa dei privati, relative ad un unico immobile composto da più unità immobiliari, possono essere presentate anche solo dai proprietari che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (T.A.R. Lombardia, 22 gennaio 1996, n. 22).

Tutela giurisdizionale

Il piano di recupero ad iniziativa dei privati semplicemente adottato non è immediatamente lesivo (T.A.R. Campania, 26 marzo 1997, n. 789).

G 46

G 148

| 21

| 92

5 | 44

31. Definizione degli interventi. - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 [4], 1, e 29 giugno 1939, n. 1497 [4], 2, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

(1) V. art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

RIINVIO

OGGETTO

Concetto di residenzialità

I 17

Interventi di manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica (Circ. *Minimarine* 9 giugno 1999, n. 151).

G 62

Nozione di manutenzione straordinaria

- La ricostruzione delle rampe di scale e del relativo pianerottolo è inquadriabile nel concetto di manutenzione straordinaria (T.A.R. Campania, 23 marzo 1996, n. 210).

G 135

- Il posizionamento di grate di ferro su preesistenti finestre non è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria (T.A.R. Lombardia, Milano, 10 marzo 1997, n. 252).

G 140

- L'apertura di un vano porta in una parete perimetrale di edificio preesistente appare inquadriabile nella categoria delle opere di straordinaria manutenzione (T.A.R. Campania, 20 marzo 1997, n. 174).

G 150

- I lavori relativi a muri di contenimento di terrazzamenti di terreno, i lavori relativi al rifacimento di un preesistente sentiero pedonale e la collocazione all'interno del manufatto di un servizio igienico, costituiscono opere che possono qualificarsi come dirette alla manutenzione straordinaria (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 aprile 1997, n. 592).

G 219

- Ricorrono i presupposti della manutenzione straordinaria nell'ipotesi di consolidamento della struttura verticale dell'edificio o di opere accessorie (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 luglio 1997, n. 384).

G 244

- La realizzazione di controfinestre accede alla tipologia di opere di manutenzione straordinaria (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 25 settembre 1997, n. 652).

Nozione di restauro e risanamento conservativo

G 91

- La realizzazione, all'esterno di un'abitazione, di un vano allo scopo di ir- l'accesso all'abitazione stessa da parte di estranei accede alla tipologia di di restauro e risanamento conservativo (T.A.R. Campania, 29 luglio 1988).

G 154

- L'attività di conservazione deve avere ad oggetto gli immobili nella loro consistenza (T.A.R. Veneto, 5 aprile 1997, n. 717).

G 199

- Non può qualificarsi intervento di risanamento conservativo la realizzazione muro di contenimento del terreno di ampie dimensioni, con contestuale costruz- zione di un locale seminterrato situato fra il detto muro e un fabbricato adiacente Marche, 4 giugno 1997, n. 479).

G 203

- Un modestissimo incremento di volume necessario per il migliore utilizzo di un igienico è compatibile con l'intervento di restauro e risanamento conservativo Liguria, sez. I, 10 giugno 1997, n. 248).

Nozione di ristrutturazione edilizia

G 113

- Nella nozione di ristrutturazione edilizia devono farsi rientrare anche gli int- consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato Trentino-Alto Adige, 17 dicembre 1996, n. 491).

G 136

- Il concetto di ristrutturazione edilizia implica necessariamente la preesistenza fabbricato da ristrutturare, e quindi di un organismo edilizio dotato di mura perif- strutture orizzontali e copertura (C.d.S., sez. V, 10 marzo 1997, n. 240).

G 141

- L'intervento edilizio di demolizione e di fedele ricostruzione configura una ip- ristrutturazione edilizia, la cui connessione non è soggetta al rispetto dei vincoli i dagli strumenti urbanistici sopravvenuti (T.A.R. Umbria, 20 marzo 1997, n. 121

G 143

- Il crollo del manufatto e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetric ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle preesistenti, non impedisce ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia (C.d.S., sez. V, 24 1997, n. 291).

G 159

- Nella nozione di «ristrutturazione edilizia» rientrano anche gli interventi cons- nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato (C.d.S., sez- aprile 1997, n. 348).

G 317

- L'intervento edilizio che consista, da un lato, nel rifacimento integrale di solai im- a quota diversa rispetto alla situazione preesistente, dall'altro nell'esecuzione cor- delle opere di finitura, pavimenti,intonaci e posa di impianti e serramenti in- classificare le dette opere alla stregua degli interventi di ristrutturazione (C.d.s V, 21 maggio 1999, n. 580).

G 327

- Le opere consistenti nella demolizione e ricostruzione delle mura perimetrali sc- qualificarsi come proprie dell'intervento di ristrutturazione, poiché con esse s- quella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che rientra tra i trat della fattispecie (C.d.s., sez. V, 27 agosto 1999, n. 999).

G 328

- La realizzazione di opere consistenti nella integrale demolizione di un edificio, non poter neppure rintracciare gli elementi costituenti la struttura fondazionale, i a considerare le opere effettuate come opere di vera e propria ristrutturazione e (C.d.s., sez. V, 27 agosto 1999, n. 1000).

